Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 22 aprile 1924** — **Numero 95**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 472.
Ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, il R. decreto 21 febbraio 1915, n. 250, il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1108, il decreto Luogotenenziale 15 ottobre 1915, n. 1809, il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n 2155, il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1918, n. 1989, il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il R. decreto 13 marzo 1921, n. 584;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 79. — GRANATA.

Ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania.

TITOLO I.

Distinzione delle scuole.

Art. 1.

Nella Cirenaica e nella Tripolitania possono essere istituite, con decreto del Ministro per le colonie, su parere del Governo locale:
a) scuole di tipo italiano per la generalità dei cittadini;
b) scuole arabe per i cittadini libici di religione musulmana.

Art. 2.

Le scuole di tipo italiano, che possono istituirsi in Colonia, sono:
a) giardini d'infanzia;
b) scuole elementari maschili, femminili e miste;
c) istituti d'istruzione media;
d) scuole professionali di arti e mestieri, di agricoltura pratica, ecc.

Art. 3.

Le scuole arabe, di cui alla lettera b) dell'art. 1, sono disciplinate con appositi ordinamenti scolastici.

Art. 4.

L'istruzione preelementare ed elementare è gratuita.

Nelle scuole medie di tipo italiano è obbligatorio il pagamento delle tasse stabilite per le scuole di pari grado nel Regno, con le stesse norme, modalità ed eccezioni.

E' per altro in facoltà del Governo della colonia di stabilire speciali sopratasse per le scuole di nuova istituzione.

Le modalità di inscrizione e frequenza nelle altre scuole medie sono determinate nei decreti ministeriali di istituzione.

Art. 5.

Ai cittadini metropolitani della Cirenaica e della Tripolitania è esteso l'obbligo scolastico.

TITOLO II.

Amministrazione e vigilanza delle scuole.

Art. 6.

L'alta direzione dei servizi scolastici della Cirenaica e della Tripolitania spetta al Ministero delle colonie; l'amministrazione ai Governi locali.

Per la direzione dei servizi scolastici il Ministero si vale di persona tecnica, scelta in conformità delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

Art. 7.

In ciascuna delle due Colonie i servizi scolastici sono affidati ad uffici di sopraintendenza, che hanno sede nel capoluogo e sono posti alla immediata ed esclusiva dipendenza del segretario generale.

Art. 8.

Ad ogni ufficio di sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono addetti:
a) un sopraintendente;
b) un ispettore delle scuole primarie di tipo italiano;
c) un ispettore delle scuole primarie arabe.

Art. 9.

Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto, ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, la vigilanza didattica e disciplinare, così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Art. 10.

La diretta sorveglianza delle scuole primarie di tipo italiano e, limitatamente agli insegnamenti impartiti in lingua italiana, quella delle scuole primarie per i cittadini libici di religione musulmana, è affidata all'ispettore delle scuole primarie di tipo italiano; la diretta sorveglianza delle scuole primarie arabe, fatta eccezione per gli insegnamenti impartiti in lingua italiana, è affidata all'ispettore delle scuole arabe.

Tale sorveglianza essi esercitano alla immediata dipendenza del sopraintendente scolastico, che può loro affidare anche altri incarichi e missioni.

Art. 11.

Presso ogni ufficio di sopraintendenza potrà essere costituito un Consiglio dell'istruzione, organo meramente consultivo, del quale saranno chiamati a far parte, oltre ai rappresentanti del corpo insegnante, cittadini metropolitani e cittadini libici.

Alla costituzione del Consiglio dell'istruzione si provvede con decreto governatoriale.

TITOLO III.

Ordinamento delle scuole di tipo italiano.

Art. 12.

I programmi e l'ordinamento delle scuole preelementari, elementari e medie di tipo italiano sono conformi a quelli delle scuole di pari grado nel Regno, salvo le modificazioni richieste da speciali esigenze locali.

I programmi e l'ordinamento delle scuole professionali di arti e mestieri e di agricoltura pratica saranno determinati con decreti del Ministro per le colonie.

Art. 13.

I certificati di ogni specie di esami sostenuti nelle scuole suddette, rilasciati nelle forme consuete, hanno tutti gli effetti di quelli ottenuti nelle scuole di pari grado del Regno.

TITOLO IV.

Del personale degli uffici di sopraintendenza.

Art. 14.

I sopraintendenti sono nominati dal Ministro per le colonie, e vengono scelti, d'accordo col Ministro per l'istruzione, tra il personale di ruolo da quest'ultimo dipendente.

Art. 15.

Gli ispettori delle scuole primarie di tipo italiano vengono scelti, mediante concorso per titoli, tra gli ispettori scolastici del Regno, i quali non abbiano superato il quarantesimo anno di età e non abbiano conseguito più di due aumenti di stipendio.

Le norme del concorso vengono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 16.

I sopraintendenti nominati a' termini dell'art. 14, e gli ispettori scolastici vincitori del concorso, di cui all'art. 15, saranno messi dal Ministero dell'istruzione a disposizione di quello delle colonie, che provvederà alla loro destinazione, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia. Essi verranno collocati fuori dei rispettivi ruoli organici; i loro posti saranno dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti graveranno sul bilancio del Ministero delle colonie. Essi mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo, e conservano tutti i diritti di carriera.

E' fatto obbligo della permanenza in Colonia di almeno un triennio per i sopraintendenti scolastici, e di almeno un quinquennio per gli ispettori delle scuole primarie di tipo italiano. E' per altro in facoltà del Ministero delle colonie di restituirli, in qualunque tempo, alla amministrazione da cui provengono.

Art. 17.

Gli ispettori delle scuole primarie arabe vengono nominati, con decreto del Governo locale, tra i cittadini libici di religione musulmana, che, per sapere e moralità, vengano ritenuti idonei all'ufficio.

Essi sono nominati per un biennio, e possono essere riconfermati. Le condizioni di nomina vengono stabilite, di volta in volta, nel decreto di assunzione.

TITOLO V.

Del personale delle scuole medie.

Art. 18.

I presidi e gli insegnanti delle scuole medie vengono scelti, mediante concorso per titoli, rispettivamente tra i presidi e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie del Regno, secondo norme, che verranno stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

Art. 19.

I vincitori del concorso saranno messi dal Ministero dell'istruzione a disposizione di quello delle colonie, che provvederà alla loro destinazione, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia.

Ad essi si applicano le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 16 del presente ordinamento, ed è fatto obbligo della permanenza in Colonia per almeno un triennio.

E' tuttavia in facoltà del Ministero delle colonie di restituirli, alla fine dell'anno scolastico, all'amministrazione da cui provengono.

Art. 20.

I presidi sono dispensati dall'insegnamento quando la popolazione scolastica è superiore ai duecento alunni.

Negli istituti con meno di duecento alunni, il preside ha l'obbligo di orario di 12 ore settimanali d'insegnamento.

Art. 21.

Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie sono corrisposti dal Ministero delle colonie, oltre al trattamento, cui hanno diritto, a' termini dell'art. 19, i compensi speciali e le indennità stabilite per i presidi e gli insegnanti di scuole di pari grado nel Regno.

Per gli insegnanti l'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.

Art. 22.

In caso di urgente bisogno, anche alle cattedre, cui corrisponde un posto di ruolo, il Ministro per le colonie può provvedere nominando, per l'anno scolastico, insegnanti incaricati, che siano in possesso del titolo legale di abilitazione.

Agli insegnamenti, cui non corrisponde un posto di ruolo, costituiscano o no corso ed orario completo, provvede il Ministro per le colonie mediante incarichi e valendosi di preferenza di persone che si trovino nel luogo, purchè legalmente abilitate.

Art. 23.

Agli incaricati, nominati ad un posto di ruolo, o che, assunti per un insegnamento, cui non corrisponda un posto di ruolo, abbiano corso ed orario completo, spetta, per l'orario d'obbligo, una retribuzione pari alle competenze spettanti in Colonia ad uno straordinario di scuole medie di primo grado, oltre alla indennità di caro viveri, assegnata in Colonia agli impiegati provvisori, e a quelle, di cui all'art. 21.

Gli incaricati assunti per insegnamenti, cui non corrisponde un posto di ruolo e che non hanno corso ed orario completo, sono retribuiti, per ogni ora di insegnamento, nella misura stabilita per gli incaricati delle stesse discipline nelle scuole medie di pari grado del Regno.

Art. 24.

Nonostante le disposizioni, di cui agli articoli precedenti, all'insegnamento della lingua araba può provvedersi mediante incarico, a condizioni da determinarsi caso per caso.

Art. 25.

Alle supplenze temporanee, che si rendessero necessarie durante l'anno, provvede il Governatore su proposta del sopraintendente.

Art. 26.

Al personale di segreteria, assistente e di servizio provvede il Governatore con suoi decreti.

TITOLO VI.

Del personale delle scuole elementari.

Art. 27.

Alla direzione e all'insegnamento nelle scuole preelementari ed elementari di tipo italiano, agli insegnamenti da impartire in italiano nelle scuole primarie arabe, si provvede rispettivamente con diretori didattici e con maestri alla diretta dipendenza del Ministero delle colonie.

Art. 28.

Il numero dei direttori didattici e dei maestri è stabilito ogni anno dal Ministro per le colonie, in base al numero degli alunni che hanno effettivamente frequentato i giardini d'infanzia e le scuole primarie nell'ultimo biennio.

Nella determinazione del numero dei maestri si terrà presente che, nei giardini d'infanzia, nelle scuole femminili e nella prima classe delle scuole maschili, l'insegnamento deve essere affidato a maestre; nelle altre classi delle scuole maschili a maestri; nelle scuole miste di preferenza a maestre.

Art. 29.

I direttori didattici e i maestri vengono scelti, mediante concorso per titoli, rispettivamente tra i direttori didattici governativi e tra gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle amministrazioni regionali, i quali nell'ultimo biennio abbiano avuto la qualifica di « ottimo ».

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni per i direttori didattici, e di 35 anni per gli insegnanti.

Le norme del concorso verranno stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

Art. 30.

Alla destinazione in Colonia dei direttori didattici e dei maestri vincitori del concorso, di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero delle colonie, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia.

Essi vengono posti temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli, e le competenze ad essi spettanti sono a carico del bilancio del Ministero delle colonie.

La loro carriera si svolge secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Art. 31.

I direttori didattici e i maestri assunti ai termini degli articoli precedenti, debbono raggiungere, entro il termine prescritto, la residenza loro assegnata e rimanere in Colonia almeno un quinquennio. Tale periodo potrà essere abbreviato solo nel caso in cui una visita medica collegiale riconosca che il direttore didattico o l'insegnante non è assolutamente più atto a sopportare il clima coloniale.

E' per altro in facoltà del Ministero delle colonie di restituire, alla fine dell'anno scolastico, alla amministrazione da cui proviene quel direttore didattico o quell'insegnante, la cui opera e la cui condotta non siano giudicate utili agli effetti dell'insegnamento coloniale.

Art. 32.

I direttori didattici e i maestri, oltre al trattamento previsto dall'art. 30 del presente ordinamento, hanno diritto anche a quelle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno.

I maestri, quando siano destinati a scuole arabe, hanno anche diritto alla indennità di insegnamento speciale.

Art. 33.

Il maggiore contributo al Monte pensioni per i maestri elementari derivante dal computo del servizio prestato in Colonia, ai sensi delle disposizioni che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia, sarà a carico del bilancio del Ministero delle colonie.

Art. 34.

In caso di necessità, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo può provvedersi con la assunzione di incaricati, forniti di regolare titolo di abilitazione.

Per gli insegnamenti di lavoro nelle classi superiori delle scuole elementari femminili possono essere assunte coadiutrici anche sfornite del titolo didattico.

Nell'uno e nell'altro caso l'incarico, che non può eccedere la durata dell'anno scolastico, viene conferito, su proposta del sopraintendente, dal Governatore.

Alle supplenze temporanee, che si rendessero necessarie nel corso dell'anno scolastico, provvede direttamente il sopraintendente.

Art. 35.

Agli insegnanti, cui verranno conferiti incarichi annuali d'insegnamento, a' termini dell'articolo precedente, sarà corrisposta una retribuzione pari alle competenze che spetterebbero in Colonia ad uno straordinario dei ruoli dei maestri delle amministrazioni regionali, oltre alla indennità di caro viveri assegnata in Colonia agli impiegati straordinari.

Ai supplenti giornalieri sarà dovuta una retribuzione pari a tanti trentesimi del compenso mensile assegnato agli incaricati, quanti sono i giorni di lezione.

Alle coadiutrici sarà assegnata una retribuzione di L. 4000 annue, aumentabile di un decimo ogni quadriennio, oltre la indennità di caro viveri assegnata in Colonia agli impiegati straordinari.

TITOLO VII.

Della direzione delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia.

Art. 36.

La direzione delle scuole che, per contiguità di locali e per affinità di tipo, si possono raggruppare, sarà affidata ad un solo direttore didattico, il quale non avrà insegnamento, sempre che il numero complessivo degli alunni sia superiore a trecento.

Art. 37.

La direzione delle scuole, che, per la ubicazione o per lo speciale tipo, non potranno essere raggruppate con altre, sarà affidata per incarico ad uno degli insegnanti ordinari della scuola, possibilmente fornito del titolo di abilitazione alla direzione didattica.

L'incarico, che avrà la durata di un anno, salvo conferma, verrà conferito con decreto governatoriale, su proposta del sopraintendente, e sarà retribuito con una indennità variabile da lire seicento a lire mille, secondo l'importanza della scuola.

Art. 38.

La direzione dei giardini d'infanzia verrà affidata per incarico a insegnanti fornite del diploma di mestra giardiniera, che abbiano almeno un biennio di lodevole servizio in Colonia.

L'incarico viene conferito con le stesse norme, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

TITOLO VIII.

Dei congedi.

Art. 39.

I presidi e gli insegnanti delle scuole medie, i direttori didattici, e i maestri elementari hanno diritto di fruire del periodo di ferie stabilito dal calendario scolastico. E' in loro facoltà di allontanarsi durante tale periodo dalla Colonia: ma non potranno ottenere il rimborso delle spese di viaggio se non ogni biennio, come gli altri impiegati in servizio civile in Colonia.

Potranno altresì ottenere congedi straordinari durante il corso dell'anno scolastico, per comprovati motivi di salute, alle stesse condizioni e con le stesse norme che regolano i congedi per il personale civile in Colonia. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di quindici giorni.

TITOLO IX.

Della disciplina.

Art. 40.

Delle pene disciplinari stabilite dagli ordinamenti vigenti nel Regno per i presidi e gli insegnanti delle scuole medie, gli ispettori, i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole primarie, le autorità della Colonia potranno infliggere le seguenti:

a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
d) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

Art. 41.

Per le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e che non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo il caso, le punizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo precedente.

Per la recidiva dei fatti, che abbiano dato luogo alla ammonizione, si applica la censura, o la sospensione di cui alla lettera *c*).

Per la recidiva dei fatti, che abbiano dato luogo alla censura, per la insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta o per i fatti che compromettono l'onore e la dignità di chi li commette, si applica la sospensione di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente.

Art. 42.

L'ammonizione, che non abbia carattere di privato avvertimento dell'immediato superiore gerarchico, e la censura sono inflitte dal sopraintendente, se si tratta di presidi, di ispettori e di direttori didattici; dal preside se si tratta di professori; dall'ispettore delle scuole primarie se si tratta di maestri: e, in questi ultimi due casi, dovranno essere confermate dal sopraintendente.

La sospensione dallo stipendio è inflitta dal sopraintendente.

Art. 43.

La sospensione di cui alla lettera *d*) dell'art. 40, è decretata dal Governatore a tempo indeterminato. Il Governatore, data comunicazione dell'accusa all'incolpato, e raccoltane, entro congruo termine, la difesa scritta, comunica gli atti al Ministero delle colonie, affinchè provochi da quello dell'istruzione il giudizio disciplinare.

Art. 44.

Il Governatore può concedere all'incolpato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio.

TITOLO X.

Delle scuole private.

Art. 45.

Le scuole laiche e confessionali, mantenute da singoli o da collettività, escluse quelle per cittadini musulmani o israeliti, per le quali sarà provveduto con apposite norme, sono sottoposte alle disposizioni vigenti nel Regno per gli istituti analoghi, e alla vigilanza didattica e disciplinare della Sopraintendenza.

Art. 46.

A tali scuole possono essere assegnati dal Ministro per le colonie congrui sussidi, inteso il Governatore, e tenuto conto della loro azione per diffondere la lingua e la cultura nazionale.

Art. 47.

Nonostante la disposizione dell'art. 45, il Governatore può negare, inteso il parere del sopraintendente, il consenso all'apertura di nuove scuole private, e può, in qualunque momento, disporre la chiusura di quelle esistenti.

TITOLO XI.

Della vigilanza igienica.

Art. 48.

Tutti gli istituti scolastici della Colonia sono sottoposti alla vigilanza igienico-sanitaria. All'uopo verrà messo a disposizione della Sopraintendenza un medico, possibilmente specializzato in igiene scolastica.

La profilassi scolastica in tutti gli istituti pubblici d'istruzione e, per quanto è possibile, negli istituti privati, verrà eseguita in analogia di quanto è disposto al riguardo per le scuole del Regno.

TITOLO XII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49.

Gli attuali direttori centrali delle scuole primarie per la Cirenaica e la Tripolitania, nominati in seguito a concorso a' termini dell'art. 20 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, verranno assunti nel ruolo degli ispettori scolastici del Regno, al posto che avrebbero occupato, se fossero entrati a farne parte alla data di decorrenza del loro decreto di nomina. Essi verranno collocati fuori ruolo e mantenuti a disposizione del Ministero delle colonie, ai termini dell'art. 16 del presente ordinamento.

Art. 50.

Gli insegnanti elementari in servizio coloniale, nominati in seguito a concorso, ai termini dell'art. 19 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, verranno assunti nel ruolo degli insegnanti della regione d'origine, al posto, che avrebbero occupato, se fossero entrati a farne parte alla data di decorrenza del loro decreto di nomina.

Essi verranno collocati fuori ruolo e mantenuti a disposizione del Ministero delle colonie, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del presente ordinamento.

I maestri del ruolo delle scuole italiane all'estero, attualmente in Colonia, potranno essere conservati in servizio fino a quando faranno parte di tale ruolo.

Art. 51.

Le coadiutrici e le insegnanti di lavoro nelle scuole femminili, attualmente in servizio, saranno confermate di anno in anno con decreto governatoriale; e non potranno essere licenziate che per motivi disciplinari, per comprovata mancanza di attitudine didattica o per soppressione di posto. In quest'ultimo caso, all'atto del licenziamento, sarà loro corrisposta, una volta tanto, una indennità pari a tante mensilità di retribuzione, quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 52.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di provvedere con suoi decreti alle norme necessarie per la esecuzione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 484.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Padova in data 15 dicembre 1922 e 3 dicembre 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Padova è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° Per scritturazioni di pagine o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso)	L. 0.50
2° Per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati	» 1.50
3° Per ogni certificato di uso accertato di piazza	» 5.00
4° Per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza	» 10.00
5° Per ogni certificato di prezzi e corsi accertati	» 5.00
6° Per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati	» 10.00
7° Per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione	» 5.00
8° Per ogni certificato per esenzione tassa di lusso per merci provenienti dall'estero	» 0.50
9° Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli	» 10.00
10° Per l'ammissione all'esame di chi aspira alla mediazione	» 5.00
11° Per ogni svincolo di cauzione di mediatori	» 3.00
12° Per ogni dichiarazione di mutamento di cauzione di mediatori	» 2.00
13° Per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni	» 10.00
14° Per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio	» 1.50
15° Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare	» 10.00
16° Per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici	» 2.00
17° Per ogni designazione di arbitri	» 10.00

Nota. — Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori di ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione oltre alle vacazioni e alle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacazione di due ore L. 10;

per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno L. 50;

per trasferta compresa la notte e per ogni giorno L. 75.

Qualora la distanza non superi i due chilometri non vi ha luogo alla trasferta.

Il rimborso delle spese di locomozione, le vacazioni e le trasferte vanno a profitto della persona delegata dalla Camera all'incarico.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 90. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Padova.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Padova quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario capo o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie o gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario capo o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche di ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizioni, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente e dal segretario capo della Camera e dal tesoriere. Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascerà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 493.

Disposizioni per la prima attuazione del ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari, di cui all'allegato II (tabella n. 66) al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà formato dai massaggiatori ciechi in servizio negli stabilimenti sanitari militari alla data del decreto stesso.

Essi saranno inscritti nel ruolo nell'ordine corrispondente alla data di assunzione in servizio di massaggiatore, ed a parità di questa, la precedenza sarà data all'età.

Art. 2.

Ai massaggiatori ciechi sarà accordato un militare di guida, che dovrà fare anche servizio nello stabilimento sanitario cui trovasi addetto.

Art. 3.

I massaggiatori ciechi non aventi famiglia potranno ottenere vitto e alloggio nello stabilimento sanitario militare cui sono addetti, corrispondendo all'amministrazione militare una retta giornaliera pari a quella che un impiegato civile provvisto di eguale stipendio corrisponde per degenza in un ospedale o luogo di cura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — A. DIAZ.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 97. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bivona (Girgenti), di Santa Maria a Vico (Caserta), di San Paolo della Valle (Alessandria), di Sciafani (Palermo), di Santa Teresa di Riva (Messina), di Aquino e di Pico (Caserta), di Villafranca Sicula (Girgenti), di San Pietro Cadore (Belluno) e di Fraine (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bivona, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

L'attività dell'amministrazione comunale di Bivona, sorta dalle elezioni generali del 1920, sin dall'inizio incerta e deficiente, si è a mano a mano affievolita anche a causa della scarsa coesione fra i

partiti costituenti la maggioranza, finendo per paralizzare quasi completamente il funzionamento della civica azienda.

Si è infatti costantemente omessa la compilazione delle matricole e dei ruoli per le tasse comunali, nonostante manchino i mezzi per pagare non solo i creditori, ma gli stessi impiegati; i conti consuntivi sono arretrati al 1909; i pubblici servizi sono in completo abbandono; tutti gli affari sono trascurati; per l'esercizio in corso non è stato compilato neanche il bilancio.

Ad evitare che il danno derivante da tale situazione diventi irreparabile e che il vivo malcontento provocato dal deplorevole disordine della civica azienda possa degenerare in violenti manifestazioni, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bivona, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Messina è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

MAESTA',

In seguito a reclami presentati contro l'amministrazione comunale di Santa Maria a Vico è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il grave disordine dell'ufficio comunale; la deficienza di ogni controllo sul funzionamento del servizio di tesoreria; lo irregolare andamento della gestione daziaria, i proventi della quale vengono spesso impiegati nel diretto pagamento di mandati; la sperequata applicazione delle tasse locali e la ritardata compilazione dei relativi ruoli; il trascurato esame dei conti consuntivi; l'irregolare esecuzione di lavori stradali; l'omessa riscossione del prezzo di terreni comunali venduti; ed in genere, lo stato di abbandono dei pubblici servizi.

La rappresentanza elettiva, che ha sempre spiegato un'attività assai scarsa, si trova inoltre in grave disagio, avendo perduto, per dimissioni ed altre cause, la metà dei suoi componenti; e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico, rese anormali dall'accentuarsi dei contrasti fra i partiti locali, non consentirebbero, senza pericolo di disordini, l'integrazione del Consiglio mediante elezioni suppletive, appare indispensabile, anche per motivi d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di sistemare la civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Antonio Martucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Paolo della Valle, in provincia di Alessandria.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di San Paolo della Valle, accentuando l'atteggiamento antinazionale assunto fin dall'insediamento, in occasione della celebrazione dell'annessione di Fiume, nonostante le precise disposizioni tempestivamente impartite al riguardo dall'autorità politica, ha omesso di esporre la bandiera nazionale, provocando con ciò vivaci dimostrazioni di protesta da parte della popolazione. L'intervento dell'arma dei Reali carabinieri che fece innalzare la bandiera, evitò momentaneamente più gravi incidenti; ma lo sfregio, avvenuto poco dopo, di una effige del Sovrano, pubblicamente esposta per la ricorrenza patriottica, e pel quale furono tratti in arresto, quali presunti responsabili, il sindaco ed un assessore, ha maggiormente inasprito gli animi determinando contro la Amministrazione comunale un preoccupante movimento di reazione, che mette in grave pericolo la pubblica tranquillità.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede, per ragioni d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Paolo della Valle, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonio Sonaglia è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sclafani, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'amministrazione comunale di Sclafani, in seguito a persistenti reclami e proteste, che ne denunciavano l'azione irregolare e deficiente, ha dato risultati assai gravi.

Le condizioni igieniche dell'abitato sono pessime, anche per la scarsezza dell'acqua potabile e per l'insufficienza del servizio della nettezza urbana.

Nell'ultimo biennio non si è proceduto alla vaccinazione antivaiolosa e dal 1917 si trascura l'attuazione dei rimedi per la profilassi antimalarica, mentre la somministrazione dei medicinali gratuiti ha dato luogo a gravi abusi.

Le tasse comunali sono accertate con criteri partigiani ed il gettito di esse è sistematicamente assai inferiore alle previsioni di bilancio; i ruoli relativi all'esercizio in corso non sono stati ancora formati; i conti 1918 e 1919 non sono riveduti e quelli successivi neppure compilati.

Un consigliere ha preso parte indebitamente a forniture o servizi nell'interesse del Comune; il trattamento del personale risulta ispirato a criteri partigiani; il corpo delle guardie campestri non dà adeguato rendimento, perchè taluni agenti sono continuamente distratti per servizio estranei alle mansioni di istituto, mentre altri vengono mantenuti in servizio sebbene inidonei.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha fornito giustificazioni, che non appaiono esaurienti, confermando sostanzialmente la sussistenza delle irregolarità senza dare alcun fondato affidamento per una migliore gestione avvenire.

Lo sgoverno, che la rappresentanza elettiva ha fatto della civica azienda, ha suscitato nell'ambiente locale un grave e preoccupante malcontento, inasprendo le competizioni dei partiti locali ed eccitando talmente gli animi da far temere perturbamenti dell'ordine pubblico, qualora un radicale provvedimento del Governo non intervenga a ricondurre la gestione del Comune nell'ambito della legalità.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di porre sollecitamente rimedio al disordine della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sclafani, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Loi Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva ha accertato gravi deficienze nella gestione della civica azienda.

L'ufficio comunale è disordinato, privo di inventari e di molti fra i registri prescritti e con scritture contabili deficienti; la situazione finanziaria è difficile, anche a causa della mancata revisione della pianta organica del personale e della organizzazione dei servizi in seguito al distacco della frazione Furci, eretta in Comune autonomo; l'applicazione delle tasse è effettuata con criteri partigiani; la riscossione del dazio, dopo la scadenza dell'appalto, è stata affidata, provvisoriamente e senza determinazione di compenso, al cessato appaltatore, che ha versato in tesoreria solo poco più del decimo dell'ammontare delle riscossioni.

Fra i pubblici servizi sono trascurati la nettezza urbana e la manutenzione delle strade; in pessime condizioni ed antigienico il macello; manca l'acqua potabile; non è stato compilato l'elenco dei poveri; situate in locali inidonei le scuole.

La incuria dell'Amministrazione è giunta al punto di lasciar condannare il Comune allo sfratto dai locali adibiti a carcere mandamentale per morosità nel pagamento della pigione.

La disordinata gestione della civica azienda e lo stato di abbandono dei servizi hanno provocato un vivo malcontento che ha accertato i contrasti fra i partiti locali in modo da far temere turbamenti della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere ad un radicale riassetto della finanza e dei servizi dell'Ente, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Luigi Ragno è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aquino, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Il funzionamento dell'amministrazione comunale di Aquino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato frequenti reclami ed è stato già oggetto di un'inchiesta che ha messo in rilievo l'anormale gestione di quella civica azienda, senza che gli amministratori, in seguito alla contestazione degli addebiti, abbiano modificato i sistemi precedentemente seguiti.

Permangono, infatti, le irregolarità di maggior rilievo accertate dall'inquirente, fra le quali meritano particolare menzione il deplorevole disordine dell'ufficio e dell'archivio comunale; la compilazione eccessivamente tardiva dei bilanci e dei ruoli per la riscossione delle tasse locali, la cui applicazione è effettuata attraverso gravi sperequazioni: la scarsa cura del patrimonio comunale, del quale non esiste neanche l'inventario; l'irregolare esecuzione di lavori stradali; l'onere derivato al Comune da alcune liti con dipendenti comunali irregolarmente allontanati dal servizio e sostituiti; l'abbandono dei pubblici servizi e particolarmente le pessime condizioni della viabilità e del cimitero.

Un tale stato di cose ha provocato, e a mano a mano accentuato, un grave fermento nella popolazione, il cui stato d'animo costituisce ormai una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere ad un radicale riordinamento delle finanze e dei servizi dell'Ente, si rende, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aquino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor D'Arienzo Felice è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pico, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento della amministrazione comunale di Pico ha posto in luce gravi irregolarità e manchevolezze.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine ed ha i registri delle deliberazioni incompleti ed irregolari, le scritture contabili deficientissime, gli inventari non aggiornati, numerosi atti di stato civile sprovvisti della firma dell'ufficiale rogante. La situazione finanziaria non è esattamente accertabile perchè, a prescindere dalla trascurata esecuzione della verifica di cassa e dall'omessa compilazione del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio finanziario, i conti consuntivi non sono stati più presentati dal tesoriere dal 1916 in poi, e quelli antecedenti non sono stati esaminati dal Consiglio; non sono stati ancora compilati i ruoli per le tasse esercizio e focatico per lo scarso anno; l'appalto del dazio funziona irregolarmente; è stata abbandonata la riscossione di canoni enfiteutici.

I pubblici servizi in genere sono trasandati; deficientissima la nettezza urbana; trascurata la manutenzione stradale; l'elenco dei poveri non esiste.

Gravi rilievi sono stati fatti in ordine alla gestione annonaria e fra i debitori verso il Comune per tale titolo figura lo stesso sindaco.

Tale stato di cose, oltre agli insanabili dissensi manifestatisi fra gli amministratori, ed all'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'Amministrazione in confronto delle correnti politiche nazionali, hanno determinato nella popolazione un preoccupante fermento, che rappresenta un grave pericolo di turbamento della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pico, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Lorenzo Filippone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villafranca Sicula, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Il Consiglio comunale di Villafranca Sicula, sorto dalle elezioni generali del 1920, è ridotto attualmente da quindici a dieci consiglieri, perchè due di essi vennero uccisi per vendetta, due sono da tempo dimissionari e uno è latitante perchè colpito da mandato di cattura per omicidio. Fra i dieci consiglieri in carica uno ha la gestione della esattoria comunale per conto di un suo congiunto ed un altro percepisce dal Comune, per interposta persona, un assegno mensile per la manutenzione del pubblico orologio.

Gli interessi della civica azienda e della popolazione sono stati deplorevolmente trascurati o subordinati ad utilità particolari, ed i pubblici servizi sono in abbandono, manca, infatti, la pubblica illuminazione, non esiste servizio di polizia rurale, la condotta ostetrica è priva della titolare, la viabilità è in pessime condizioni.

Le manchevolezze e gli abusi in cui è incorsa l'Amministrazione hanno determinato una situazione delicatissima nei riguardi dell'ordine pubblico, per modo che si rende indispensabile, anche sotto tale aspetto, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvedo lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villafranca Sicula, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pietro Sortino di Andrea è nominato Commissario straordinario per l'amministazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pietro Cadore, in provincia di Belluno.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Pietro Cadore è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce la disordinata gestione di quella civica azienda ed in particolar modo del suo vasto patrimonio boschivo.

L'inquirente ha, infatti, rilevato come la gestione in economia del taglio delle piante dei boschi comunali, con lavorazione dei tronchi e vendita diretta del legname segato, proceda in modo affatto anormale e con completa e deliberata inosservanza delle prescrizioni alle quali le autorità di vigilanza e di tutela avevano subordinata l'autorizzazione dell'esercizio diretto provvisorio, specialmente in ordine all'organizzazione contabile ed al funzionamento amministrativo del servizio, che presenta numerose e gravi irregolarità, senza idonea garanzia per una conveniente tutela degli interessi dell'Ente. E' stato, inoltre, rilevata la condizione di precarietà in cui è lasciata gran parte del personale comunale; la mancata regolarizzazione dei pubblici servizi, specie di quello dell'illuminazione e di assistenza sanitaria; l'irregolare funzionamento del servizio di tesoreria; l'anormale gestione in economia del dazio consumo, il cui gettito è in continua e notevole decrescenza; il ritardato esame dei conti consuntivi; l'irregolare erogazione delle spese; la mancata approvazione del bilancio per l'esercizio scorso, che, respinto nel luglio passato, con osservazioni dell'autorità di vigilanza, non è stato più riprodotto; l'eccessivo ammontare delle indennità liquidate agli amministratori, spesso senza alcuna giustificazione delle spese sostenute.

La persistente violazione degli obblighi imposti dalla legge, nonostante le ripetute diffide e disposizioni dell'autorità di vigilanza e l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione in confronto delle correnti politiche nazionali, hanno determinato un vivissimo malcontento, che legittima il timore di un serio turbamento della pubblica quiete. Sicchè anche ragioni di ordine pubblico, oltre che necessità di un radicale riordinamento della civica azienda e della sua gestione patrimoniale, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro Cadore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Emilio Mèzzera è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fraine, in provincia di Chieti.

MAESTA',

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Fraine è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è in grave disordine, sfornito di personale idoneo, privo di molti fra i registri prescritti e con scritture contabili deficientissime; le condizioni finanziarie dell'Ente sono assai difficili e non esattamente accertabili per il ritardato esame dei

conti e per l'omessa esecuzione delle verifiche di cassa; mancano i mezzi per il tempestivo pagamento degli assegni al personale; i bilanci, compilati in ritardo non sono sinceri; i ruoli per le tasse locali, pur essi compilati in ritardo, danno un gettito notevolmente inferiore alle previsioni; i diritti di segreteria vengono riscossi senza bollettari, ed i versamenti vengono effettuati irregolarmente.

Il dazio è gestito in economia, senza il prescritto regolamento, e le riscossioni vengono effettuate in base ad accertamenti eseguiti personalmente dal sindaco; dei proventi viene spesso fatto indebito e diretto impiego per pagamento di spese.

Fra i pubblici servizi sono in completo abbandono la nettezza urbana, la pubblica illuminazione e la polizia urbana e rurale; deficientissima l'assistenza sanitaria; priva di titolare la condotta ostetrica.

In seguito alla contestazione degli addebiti il sindaco ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e che confermano sostanzialmente le irregolarità rilevate dall'inquirente.

E poichè la disordinata gestione della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivo malcontento, che minaccia di turbare la pubblica quiete, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fraine, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Adolfo D'Aloisio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1924.

Soppressione della Regia agenzia consolare a Rufisque.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Rufisque dipendente dal Regio consolato in Dakar è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1924.

Concorso per un posto di ingegnere fisico elettricista nella Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quello n. 3084, in data 30 dicembre 1923, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto d'ingegnere fisico elettricista, aggiunto nella Regia marina con lo stipendio iniziale annuo di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 annue.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione personali civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la loro domanda in carta da bollo da L. 3, con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica;

f) certificato dell'esito definitivo di leva;

g) diploma d'ingegneria riportato in una scuola di applicazione od istituto equivalente;

h) certificato comprovante i punti riportati nell'esame finale di laurea;

i) certificato comprovante che il candidato ha seguito un corso di elettrotecnica in una scuola di applicazione od in qualche istituto equivalente italiano od estero ed i punti ottenuti agli esami per accertare che il concorrente ha riportato almeno 75/100 dei punti di classificazione;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di ammissione al concorso di L. 50;

m) tutti i titoli che il candidato crederà di presentare, quali attestati di studi fatti, di servizi presati, di nomine conseguite, di premi ottenuti, ecc., per dimostrare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione d'ingegnere fisico elettricista;

n) fotografia sulla quale dev'essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome.

I documenti *b*) *c*) *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni d'ingegnere fisico elettricista verrà constatata inoltre mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina. Ad essa saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova pratica.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Capitano di vascello, presidente;
Professore di elettrotecnica, membro;
Ingegnere fisico elettricista principale, id.;

Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Art. 5.

La Commissione procederà a due scrutini: uno per i titoli e l'altro per l'esame.

Sia per l'esame dei titoli come per la prova pratica sono attribuiti venti punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve ottenere almeno 10 punti in ciascuno degli scrutini.

Il punto medio di ciascun scrutinio è dato dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

La somma dei punti medi ottenuti nei due scrutini costituirà la classifica di ogni concorrente per formare la graduatoria dei rsultati idonei.

Art. 6.

L'esame consta di una prova pratica che avrà luogo presso la Direzione di artiglieria ed armamenti del Regio arsenale marittimo di Spezia.

A tale prova pratica saranno ammessi solamente i risultati idonei nello scrutinio dei titoli e dichiarati pure fisicamente idonei alla visita medica di cui all'art. 3.

Art. 7.

Al vincitore del concorso viene conferita la nomina provvisoria d'ingegnere fisico elettricista aggiunto nella Regia marina, e dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi trascorso il quale sarà definitivamente confermato, purchè a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Il vincitore del concorso durante il periodo di prova avrà un assegno mensile di L. 500.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà raggiungere la destinazione nel termine stabilito dal Ministero; in caso contrario si riterrà che egli abbia rinunciato alla nomina.

In tal caso si procederà alla nomina provvisoria di un altro candidato risultato idoneo, seguendo nella designazione l'ordine della graduatoria definitiva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1924.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Programma per l'esame pratico che dovrà sostenersi nel Regio arsenale marittimo di Spezia:

1. Collaudo di conduttori elettrici isolati;
2. Collaudo di elettrogeneratori;
3. Collaudo di trasformatori elettrici;
4. Collaudo di elettromotori;
5. Collaudo di lampade ad incandescenza e ad arco;
6. Compilazione di uno schema di capitolato per fornitura di macchine elettriche, di conduttori elettrici isolati, di energia elettrica e di installazioni elettriche in genere.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1602 — Data della ricevuta: 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Airaldi Celidonio fu Filippo Secondo — Titoli del debito pubblico nominativi: n 1 — Ammontare della rendita: L. 350 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 92

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	141 42	Belgio	120 51
Londra	98 314	Olanda	8 40
Svizzera	397 26	Pesos oro	—
Spagna	309 —	Pesos carta	—
Berlino	—	New-York	22 581
Vienna	0 032	Oro	435 71
Praga	66 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 80
	3 50 % » (1902)	77 86
	3.00 % lordo	51 42
	5.00 % netto	96 57
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 42

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.